



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Approvato dal Comitato Organizzatore del 15 ottobre 2019

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università UniCamillus in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo.
3. Sono considerati studenti, agli effetti del presente Regolamento, anche gli iscritti ad altre università, ancorché straniere, quando ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Per illecito disciplinare si intende qualunque fatto doloso o colposo che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università UniCamillus
 - b) sia offensivo dell'immagine dell'Università o sia denigratorio della dignità personale e/o professionale di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - d) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto universitario, ai verbali di esame o di tirocinio, all'acquisizione di crediti formativi universitari, alla frequenza obbligatoria dei corsi o altro atto inerente la predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali;
 - e) arrechi pregiudizio all'ordinato e civile svolgimento della vita universitaria;
 - f) violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
 - g) impedisca in qualunque modo l'accertamento di illeciti disciplinari.
2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, ancorché tenuta fuori dalla cerchia dei locali universitari, che, per le relative modalità e per le finalità perseguite, siano tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti e del personale nonché il plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato o comunque di altro elaborato scritto;
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento universitario dello studente.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Università sono:
 - a) il richiamo verbale (ammonizione);

- b) il richiamo scritto (ammonizione);
 - c) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
 - d) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli;
 - e) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente impossibilità di sostenere esami.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
4. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperimento di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo
5. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.
6. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c), d) e e) comporta l'impossibilità da parte dello studente, per il periodo di applicazione della sanzione:
- a) di partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza di organi accademici;
 - b) di ottenere benefici economici o l'assegnazione di collaborazioni a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.

Art 4 - Notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore o al Direttore Generale in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Il Rettore o il Direttore Generale, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare, entro trenta (30) giorni dalla notifica della notizia di cui al comma 1, avvalendosi degli uffici competenti dell'Ateneo, avvia il procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di disciplina.
3. Qualora dall'informativa di cui al comma 1 risultino condotte integranti fattispecie di reato, il Rettore o il Direttore Generale ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 5 - Commissione di disciplina

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, il Rettore o il Direttore Generale nomina una Commissione di disciplina composta da tre docenti dell'Ateneo, di cui uno individuato quale Presidente. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.
2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore o dal Direttore Generale.
3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra

attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area Servizi allo Studente e della Divisione Affari Legali.

4. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale in forma riassuntiva, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.

5. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Rettore, il quale trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal ricevimento degli atti da parte del Rettore o dal Direttore Generale. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore o al Direttore Generale gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di una delle sanzioni disciplinari previste all'art.3.

7. Il Rettore o il Direttore Generale, qualora non ritenga il fatto meritevole di sanzione, dispone la chiusura del procedimento.

8. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

Art. 6 - Misure Cautelari

Il Rettore o il Direttore Generale può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria.

Art. 7 – Applicazione delle Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente. Lo studente avrà diritto alla cancellazione delle sanzioni sub a) e b) dell'art. 3 dalla carriera universitaria qualora siano trascorsi almeno 12 mesi dalla comminazione della sanzione senza che ne siano stati compiuti altri.

2. Il Rettore provvede, con proprio decreto, a rendere esecutivi tutti i provvedimenti sanzionatori. Di detti provvedimenti, che contengono sempre le motivazioni di irrogazione della sanzione disciplinare, viene data comunicazione allo studente via PEC o raccomandata AR.

Art. 8.1. – Richiamo (ammonizione)

1. Il Rettore o il Direttore Generale è competente ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) di cui al presente Regolamento, sentito lo studente nelle sue discolpe; per la irrogazione dell'ammonizione il Rettore può delegare un docente dell'Ateneo. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale

2. Il verbale è sottoscritto per presa d'atto dallo studente. Della mancata sottoscrizione volontaria del verbale se ne dà atto nel verbale stesso.

Art. 8.2 - Interdizione Temporanea da uno o più insegnamenti. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto

1. Il Rettore o il Direttore Generale qualora ritenga di proporre l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti determinati, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell'Ateneo ovvero la sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto ivi compreso il tirocinio per un periodo non superiore e sei mesi, inoltra al Consiglio di Amministrazione dell'Università o dell'Organo che ne fa le veci nella fase transitoria (d'ora in avanti definito CdA) la proposta corredata dagli atti di indagine compiuti.
2. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta della Commissione di Disciplina, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla Commissione.
3. Il CdA, qualora accolga la richiesta, provvederà a comunicare la sanzione allo studente

Art. 8.3 - Esclusione Temporanea dall'Ateneo

1. Il Rettore o il Direttore Generale, qualora ritenga di proporre l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esame trasmette la sua proposta al CdA
2. Il CdA invita lo studente a presentarsi per essere ascoltato
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore o dal Direttore Generale e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di fiducia.
4. Il Rettore o un docente da lui delegato riferisce sulle indagini effettuate. La relazione deve essere svolta prima dell'audizione dello studente ed alla sua presente.
5. Il CdA può svolgere attività integrative di indagine, qualora lo ritenga opportuno. Delibera l'irrogazione della sanzione a maggioranza dei suoi componenti. Delle sue attività è redatto verbale in forma riassuntiva.
6. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.
7. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di appartenenza.

Art. 9 - Archiviazione

1. Nel caso in cui la Commissione di disciplina proponga l'archiviazione, il Rettore o il Direttore Generale dispone la stessa entro dieci (10) giorni.

Art. 10 – Reclamo e disposizioni transitorie e finali

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore Generale entro sessanta (60) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore o il Direttore Generale trasmette il reclamo al CdA, che decide entro trenta (30) giorni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
3. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.